

## CANCELLAZIONE EQUO INDENNIZZO E CAUSA DI SERVIZIO: COSMED CHIEDE ABROGAZIONE ARTICOLO 6 LEGGE 214/2011

L'articolo 6 della legge 214/2011, la cosiddetta "Salva-Italia", che ha escluso i dipendenti del Ssn dall'istituto dell'equo indennizzo e dal riconoscimento di benefici per infermità e infortuni subiti per causa di servizio, è iniquo e penalizzante e deve essere abrogato. A chiederlo è la COSMeD, la Confederazione sindacale dei medici e dei dirigenti del Ssn, pesantemente colpiti da questo provvedimento. L'articolo 6 infatti, come ricorda la nota operativa Inpdap numero 49 del 30 dicembre 2011, limita il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione di privilegio al personale delle forze armate, delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico.

La decisione del governo Monti colpisce pesantemente il diritto alla salute e il riconoscimento delle giuste tutele in caso di danni permanenti causati dall'attività lavorativa di molta parte dei dipendenti pubblici. Ma l'abrogazione di questi istituti diventa ancora più grave e ingiusta per categorie come quella dei medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, esposti in primo luogo al rischio concreto di contrarre malattie, anche di natura infettiva, e comunque di origine professionale, inclusa l'esposizione a sostanze mutagene e ad elementi radiogeni. Senza tralasciare poi i rischi connessi alle minacce ai professionisti del servizio pubblico in un momento in cui i medici - non solo quelli del pronto soccorso - vengono aggrediti in corsia e i veterinari (che, lo ricordiamo, rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria) e gli altri dirigenti sanitari subiscono continue intimidazioni, regolarmente denunciate, ma di fatto sottostimate dalle istituzioni.

L'infermità da causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata erano peraltro istituti di lunga tradizione, in particolare la pensione privilegiata, mentre l'equo indennizzo risaliva al 1957. Ora non si comprende quali siano stati gli intenti del Governo nell'escludere tanta parte del pubblico impiego da questi benefici. Se cioè i motivi siano di natura economica (le casse pensioni sono vuote) o se invece si volesse equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, evidentemente ritenendo che i primi godessero di un trattamento più "favorevole" rispetto a quello dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Se così fosse, occorre dire che non è stato eliminato un privilegio bensì si è provveduto a infiggere una ulteriore penalizzazione nei confronti dei lavoratori del pubblico impiego e della sanità in particolare. A questi ultimi rimarrà, infatti, solo la tutela dell'assicurazione obbligatoria, ma essi non potranno più richiedere il riconoscimento delle infermità derivanti da causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata.

Va ricordato, inoltre, che il trattamento assicurativo previsto per i lavoratori privati, nei fatti, non si applica a tutti i lavoratori pubblici - come invece l'equo indennizzo e la pensione privilegiata - bensì solo a quelli che sono addetti a determinati macchinari o a specifiche attività, individuate come pericolose nell'ambito dell'ordinamento dell'Inail.

## INFORMATIVA DEL 7 FEBBRAIO 2012

Peraltro i lavoratori pubblici addetti a macchinari o ad attività pericolose erano già coperti dall'assicurazione obbligatoria (articolo 9). Quindi il senso dell'“innovazione” odierna sta nella perdita radicale di copertura a favore di tutti gli altri lavoratori pubblici, tra i quali i sanitari sono i più esposti a rischio.

A peggiorare il quadro si aggiunge il fatto che, mentre l'equo indennizzo era cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata (art. 50 DPR n. 686/1957), la rendita infortunistica non è cumulabile con la pensione d'invalidità. Quest'ultima, infatti, copre la perdita di capacità lavorativa non conseguente ai rischi professionali tipici e perciò assicurati (cfr. art. 6 l. n. 222/1984).

Per di più la copertura assicurativa esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne – e meno male - nel caso in cui abbia commesso un reato (art. 10). L'equo indennizzo e la pensione privilegiata invece erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico.

Alla luce delle considerazioni esposte, Cosmed ha chiesto quindi che vengano riaffermati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per i dirigenti del Ssn e che l'articolo 6 della legge 214/2011 venga abrogato.